



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 16 del 10/03/2020

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'Ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'Ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'Ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

Totale: € 3.218,24

Generalità dei creditori: avv. Gaetano Messuti

Oggetto della Spesa: Esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Lecce, n. 1521/2018.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.918,24 per spese legali; € 300 per contributo unificato.

Relazione sulla formazione del debito:

Con ricorso R.G. n. 1537/2017 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Lecce dal Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C. s.a.s. contro la Regione Puglia, la ASL LE ed il Comune di Lecce è stato richiesto l'annullamento, *inter alia*, della nota con cui il Servizio Accreditamenti e Qualità- Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia ha espresso parere negativo alla richiesta di parere di compatibilità formulata dal Comune di Lecce nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di ampliamento tramite installazione di PET/RM presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese.

Con sentenza n. 1521/2018, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO_024/13006 del 23/10/2018, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO_183/14552 del 30/10/2018, il Giudice adito, preso atto del costante indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in materia, ha respinto il ricorso "*quanto alla prospettazione secondo cui il parere di compatibilità regionale rispetto alle istanze di autorizzazione estranee al regime di accreditamento non soltanto non sarebbe vincolato, nella verifica del fabbisogno, ai parametri numerici di cui all'art. 4 del R.R. n. 14 del 2019 (omissis) ma non sarebbe proprio dovuto*", accogliendo il ricorso nei limiti del lamentato difetto di istruttoria quanto al parere di compatibilità regionale ed al conseguente diniego di autorizzazione da parte del Comune. Per l'effetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Lecce ha parzialmente compensato le spese, condannando la Regione Puglia alla rifusione della metà delle spese processuali (poste per l'altra metà a carico della ASL LE) liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Avverso la suddetta pronuncia giurisdizionale statuente la soccombenza parziale della Regione Puglia, quest'ultima non ha proposto appello.

Con nota Pec dell'11/11/2019, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/15007 del 20/11/2019, l'avv. Gaetano Messuti ha trasmesso la fattura proforma relativa alla liquidazione delle spese legali in discorso con l'indicazione dell'importo e del relativo codice IBAN nonché l'atto di cessione di credito con cui il legale rappresentante del Centri di Medicina Calabrese di Giuseppe Calabrese & co s.a.s. ha ceduto all'Avv. Gaetano Messuti il credito di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori legge, vantato dal Centro di Medicina Calabrese di Giuseppe Calabrese & co s.a.s. nei confronti della Regione Puglia a titolo di spese legali liquidate a carico di quest'ultima con la sentenza TAR Lecce n. 151/2018.

Per quanto sopra, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1521/2018 nella misura liquidata d'ufficio pari ad € 3.218,24 (tremiladuecentodiciotto/24) a titolo di rifusione delle spese legali oltre ai relativi accessori pari ad € 300 (trecento/00) a titolo di rifusione *pro quota* del contributo unificato.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Vito Montanaro)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



Legge Regionale _____ 2020, n. _____

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il debito relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Lecce, n. 1521/2018 per complessivi € 3.218,24 in favore dell'avv. Gaetano Messuti.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 – codice UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per € 3.218,24.